www.bollettinoadapt.it, 11 giugno 2012

Apprendistato: ancora sul parere di conformità degli enti bilaterali

di Michele Tiraboschi

In un recente contributo della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, a firma del coordinatore scientifico, si ritorna sulla controversa questione della obbligatorietà o meno del preventivo parere di conformità degli enti bilaterali per la validazione del piano formativo del contratto di apprendistato. Il contributo prende di petto un mio precedente intervento sul tema (M. Tiraboschi, *Il parere di conformità degli enti bilaterali: un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato*, in *Boll. Adapt*, 29 maggio 2012, n. 20), con affermazioni e considerazioni che, nell'offrire una ricostruzione distorta e fuorviante delle mie tesi ed argomentazioni, meritano una risposta articolata.

Non merita invero alcuna risposta l'affermazione secondo cui negli ultimi anni – presumibilmente quelli che corrispondono alla mia collaborazione con il Ministero del lavoro – "su molti aspetti del diritto del lavoro si è privilegiato un criterio interpretativo pensando più alla norma auspicata che non a quella vigente". Anche a prescindere dalla circostanza che l'Autore delle parole riportate in virgolettato non è andato esente dal proporre al Ministero formulazioni "creative" in funzione di specifici interessi, resta il fatto che l'accusa è rivolta alla guida politica e non tecnica del Ministero del lavoro. Ma senza dubbio finisce per essere una accusa ingenerosa, perché è evidente che una seria guida politica di un Ministero ha l'obbligo di cercare, tra le diverse interpretazioni plausibili, quella che meglio consente la costruzione di un mercato del lavoro moderno ed efficiente. Chi, per contro, ritiene che, nell'argomentazione giuridica, esista una unica interpretazione possibile o è un ingenuo o, peggio, è in mala fede. Il tentativo di subordinare la normale dialettica degli interessi contrapposti della vita reale ad una unica verità normativa è impresa che non è riuscita a nessuno, da quando esiste il diritto, neppure ai regimi autoritari. Meglio comunque, tra le tante possibili, una interpretazione coerente con una visione di sistema e con la *ratio* della legge, piuttosto che una interpretazione funzionale a specifici interessi professionali come avvenuto anche in un non lontano passato.

Merita invece una risposta – e una secca smentita – la seconda affermazione, quella secondo cui le mie tesi ed argomentazioni sul tema prescindono dai criteri interpretativi forniti dalle preleggi. Si scrive infatti: "ma se il parere di conformità, nelle intenzioni del legislatore, è un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato (così scrive l'Adapt a firma di Michele Tiraboschi), come mai non c'è un riferimento espresso nel testo unico dell'apprendistato? Il dubbio è legittimo, poiché delle due una: o la norma è palesemente mancante di un tassello imprescindibile oppure questo tassello cosi imprescindibile non è". A differenza dell'Autore delle parole riportate tra virgolette – che riferiscono, peraltro, in modo parziale e fuorviante il pensiero altrui – non ritengo, e non ho mai pensato, che debba essere l'interprete a dire se il parere di conformità sia o meno obbligatorio e, dunque, un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011 – e dunque in ragione dei criteri interpretativi fissati nelle preleggi – la disciplina del contratto di apprendistato, nelle sue diverse articolazioni tipologiche, è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva, fermi restando alcuni principi generali, regolamentati dallo stesso articolo 2, e i percorsi formativi predisposti dalle Regioni ad integrazione della formazione di tipo aziendale. Ben può

pertanto la contrattazione collettiva prevedere, per le coerenze di sistema e la certificabilità dei singoli percorsi formativi, l'obbligo del preventivo parere di conformità perché questo non è espressamente vietato dai principi generali previsti dalla legge. Questa è la corretta lettura dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 167/2011 e non certo quella che esclude la necessità del parere di conformità sul presupposto, irrilevante, che la legge non parla della possibilità di subordinate l'attivazione del contratto a una autorizzazione preventiva dell'ente bilaterale. Ciò, come evidenziato, è del tutto irrilevante una volta che il Legislatore ha pienamente delegato la contrattazione collettiva a costruire il sistema di riferimento per ciascun settore produttivo nel rispetto di determinati principi, tra cui, giova evidenziare nuovamente, non v'è il divieto del parere preventivo (come invece v'è il divieto di tariffe di cottimo o del sotto-inquadramento sotto i due livelli).

Il parere di conformità non è dunque obbligatorio in termini generali, ma solo quando sia espressamente previsto come tale dalla contrattazione collettiva di riferimento. Là dove previsto, il parere di conformità degli enti bilaterali è, dunque, un elemento essenziale per la validità del singolo contratto perché, per le parti sociali del settore, rappresenta evidentemente il canale attraverso cui il singolo rapporto di lavoro entra effettivamente nel sistema dell'apprendistato approntato dalla contrattazione collettiva.

D'altro canto, sul piano sanzionatorio, il datore di lavoro non potrà incorrere nelle reazioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 167/2011, allorquando, pur avendo provveduto tempestivamente a richiedere il parere di conformità in coerenza con le previsioni della contrattazione collettiva (ad es. Confcommercio-Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Accordo del 24 marzo 2012di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi e Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Accordo del 28 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi), se ne sia visto negare il rilascio perché subordinato alla iscrizione all'ente bilaterale o al versamento di una quota di servizio o segreteria, in quanto in detti casi viene a mancare uno dei requisiti soggettivi essenziali per l'applicazione delle sanzioni introdotte dal Testo Unico dell'Apprendistato, vale a dire la esclusiva responsabilità del datore di lavoro, che, invece, si è attivato per adempiere alle previsioni obbligatorie introdotte dalla contrattazione collettiva. Chiarito, dunque, che non siamo di fronte a una posizione fantasiosa, ma a una interpretazione coerente con la *ratio* della legge e che poggia su un incontrovertibile riferimento normativo che affida la regolamentazione dell'istituto alla contrattazione collettiva, resta da fare una ultima considerazione. A chi giova, infatti, sviluppare posizioni interpretative formalistiche che, oltre a essere molto dubbie, se non contrarie alla lettera e allo spirito della legge, finiscono con lo svilire e depotenziare uno dei pochi contratti di qualità per l'inserimento occupazionale dei giovani nel mercato del lavoro? Simili interpretazioni rischiano di mettere prepotentemente in discussione il giustamente reclamato ruolo di terzietà dei consulenti del lavoro che finiscono così per diventare tecnici di una sola delle due parti, il datore di lavoro, con posizioni peraltro poco lungimiranti, perché non solo ai giovani, ma neppure alle imprese, giova un sistema dell'apprendistato che non funziona, privo come è oggi di una reale componente formativa e di sedi adeguate per verificare – *ex ante* e/o *ex post* – la coerenza e l'efficacia dei piani formativi, che sono parte essenziale del contratto, e la loro concreta realizzazione nello svolgimento del singolo rapporto di lavoro. Ben altra forza invero avrebbe, in termini di autorevolezza e terzietà, il richiamo da parte degli organismi di studio e rappresentanza dei consulenti del lavoro all'impegno da parte della contrattazione collettiva a costruire davvero un "sistema" dell'apprendistato rendendo il passaggio presso l'ente bilaterale proficuo e non sminuendolo, come non di rado capita, alla stregua di un ulteriore e inutile adempimento burocratico.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it